

Il Tribunale Penale di AREZZO (ez. _____)

composto dai magistrati:

Tiberti Cav. Uff. Antonio 46 Presidente

Sestini " Umberto Giudice

Pucciolotti dott. Mass. Alberto

N. 307 Reg. Sent.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale (I)

contro

I^o) PACCIANI Bruno di Tito e di Marotti Giulia n.a
Civitella Della Chiana il 16/9/1925 ivi res. Pen.
Ciggiano - Poggio Lungo
CIVITELLI Giuseppe di Angelo e di Barbagli Paola n.
e Monte Sansavino il 3/10/1927 res. a Ciggiano-Poggio Lungo

Detenuti-Presenti

Il I^o 42^o del reato di cui all'art. 612 capv. per avere
in località Mucciano di Arezzo il 20/7/45 minacciato
con armi un ingiusto danno a Menococini Vincenzo.

b) del reato di cui all'art. 699 primo e secondo capv.
per avere portato fuori della propria abitazione armi
per cui non è ammessa licenza.

il primo inoltre: a) del reato di cui all'art. 697 C.P. per
detenzione abusiva di armi e munizioni di guerra.

b) del reato di cui all'art. 668 C.P. in relazione all'
legalmente dato dalla autorità competenti ed in relazione
all'art. 3 primo e secondo capv. del B.L. 10/5/45 n. 234
pubblicate nella G.U. n. 62 del 24 maggio 1945

In esito all'odierno orale e pubblico dibattimento
svoltosi in conformità di legge

In fatto e in diritto

Con verbale 25 luglio 1945 i C.C.R.P. di
Pradia al Rio Scanziano, in stato

SENTENZA

in data 21.9.45

La Corte di Appello di Firenze con
sentenza 10.11.46 mi. confronti di
Pacciani Bruno conferma la sentenza
del Tribunale di Arezzo con condanna alle mag.
giur. spole. se il giudice Spoleto

depositata in Cancelleria

il 1 OTT 1945

Il Cancelliere

il 10 OTT 1945

falla rinvio di che all'art.
151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

(1) a provvedimento formale a
per citazione diretta.

Il Tribunale di
Arezzo con deliberazione
12.7.46 dichiara assente
Pacciani Bruno e
rimandato condanna
nei confronti di Pacciani
Bruno per effetto dell'art. 1
del D. 24.6.45 n. 234

di arresto, all'autorità giudiziaria Pacciani
Bruno e Civitelli Giuseppe, riferendo che,
a seguito di ~~de~~ segnalazione da parte di
Mencuccini Vincenzo, avevano accertato che
essi verso le ore 23 del 20 detto mese
avevano sparato vari colpi di fucile
e di mitra sotto l'abitazione del predetto
dopo averlo chiamato per nome e dopo
che egli si era affacciato alla finestra
intimandogli di chiudersi. Nel corso di una

~~l'arresto proceduto lo finale a carico
del lo istruzione sommaria accertata
che i due giovani avevano commesso il
fatto su rappresaglia nei confronti del
Mencuccini, che ferista repubblicano e colla-
boratore dei tedeschi,~~

perquisizione in casa del Pacciani avevano inoltre
rinvenuto e sequestrato N.º 200 cartucce per mitra,
N.º 90 cartucce di vario tipo, N.º 100 cartucce per macchina
a bomba a mano, una pistola Beretta, un fucile
mod. 38, una pistola mitragliatrice con caricatore
e 32 cartucce. -

Iniziatore ^{nel corso} procedimento penale ^{la istruzione}
sommaria ^{accertata} che i due giovani ^{avevano}
commesso il fatto su rappresaglia nei contra-
sti del Mencuccini, il quale, ferista
repubblicano e collaboratore dei tedeschi, circa
un mese prima aveva sparato, di notte,
a scopo intimidatorio, colpi di fucile sotto
la casa di abitazione del Pacciani, noto
antifascista e partigiano. -

Comproverò l'istruttoria; due imputati venivano
civili. Dinanzi a questo tribunale fu risposto
dei reati loro rispetti: vennero omitti in
substantia.

Riteneva il Collegio preliminarmente che era
rigettata l'istanza della difesa ma per
quanto riguarda il rinvio del dibattimento
fu l'audizione del teste Tuccilli. Esando sia per
quanto riguarda la concessione della libertà
provvisoria a Pacciani Bruno. -

L'audizione del predetto teste, annunciata fu
devenuta a Firenze, appare del tutto superflua
ai fini del giudizio, essendo le circostanze su
cui egli è chiamato a deporre della difesa già
sufficientemente provate attraverso le risultanze
processuali e particolarmente attraverso la
deposizione al dibattimento del teste Brasini Edo.

La concessione al Pacciani della libertà prov-
visoria non appare opportuna per gli stessi
motivi che ne determinarono il rifiuto nella
fase preliminare al ~~dibattimento~~ al giudizio.

La gravità, cioè, obiettiva del fatto della
deposizione abusiva delle armi, che il legislatore
con il D. L. 10.5.1945 n. 234 intendeva energeticamente
reprimere allo scopo di evitare ulteriori
fatti di sangue e attentati alla libertà e
alla incolumità personale e agli averi dei
cittadini. - D'altra parte la concessione del
beneficio nella specie è inibita ai sensi
degli art. 277 ult. parte e 253 n. 3 C.P.P.,
poiché il capoverso primo dell'art. 3 della
prevista legge speciale prevede la pena della
reclusione nel massimo di anni dieci. -

Ciò premesso osserva il Collegio che va af-

fermate la responsabilità degli imputati
in ordine ai reati a ciascuno d'essi ascritti,
sui quali sono pienamente confessi. —
Va concesso però ad entrambi l'alternanza
della provvidenza fu quanto riguarda il
resto d'innocenti. —

La difesa ha sostenuto non poter nella specie
riferire sufficienti gli estremi di tale reato
spinto a suo dire, i colpi sparati stari preventivi
in aria non potevano avere alcuna efficacia
intimidatoria sul Mennucini. Ciò, ~~perché~~
~~perché~~ perché non era noto a chi fosse diretta
la minaccia, e perché i colpi ebbero a esaurire
il loro effetto nell'atto stesso dell'esplosione,
mentre il reato in questione deve porre in essere
l'annuncio d'un danno futuro, e infine
perché essi tutt'al più ebbero a provocare una
vaga impressione nell'animo del Mennucini
e non l'effetto psicologico d'una vera e
propria intimidazione. —

Tale assunto è destituito di fondamento.
In linea di fatto, invece, è rimarkato accertato
che i preventivi prima di sparare ebbero a chi-
mare su come il Mennucini che si affacciò alla
finestra, su cui è fuori dubbio a chi fosse
diretta la minaccia e che il soggetto femmo
ebbe la certezza essere essi rivolta a lui: e
è poi indiscutibile, a parte il fatto che
l'esplosione anche d'un solo colpo d'arma
da fuoco in aria rappresenta una minac-
cia implicita di danno futuro, nelle specie
gli otto colpi di mitra e i sette di urto.

di cui nessuno conosceva i nomi - non
potremo non essere ritenuti mercolidano ed
provocare nell'animo del minuziano
una una semplice impressione, ma quel
perturbamento psichico e quel restringimento
della libertà morale individuale caratteristico
del reato di cui all'art. 612 c.p. -

L'effettivo di cui all'art. 624 c.p. è ap-
plicabile, poiché indubbiamente il Pacciani ogni
volta che di ira formato dal fatto in
giusto del Minuziano che, come è rimasto
provato al dibattimento, aveva in precedenza
esplorato dei colli fu in tutti i modi.

Quanto ai reati di cui agli art. 697 - 698 in
relazione all'art. 3 dell'10.9.1949 n. 234 e 699 c.p.,
la difesa del Pacciani ha sostenuto: che una variante
il reato di cui all'art. 3 del predetto decreto fu la
memoranda nella specie della fornitura da parte
della autorità italiana del termine fu la consegna
delle armi, non potendosi ritenere ancora in vigore
i bandi emanati dalla autorità alleate dopo
la liberazione; che, in ogni caso, non ricorre
l'ipotesi di cui al 1° c.p. di detto articolo non
potendosi ritenere efficienti e pericolose le quattro
bombe a mano senza capsula trovate al Pacciani;
che, infine, non possono coesistere tutti e tre
i reati anzidetti, dovendosi ritenere quelli di
cui agli art. 697 e 699 annullati da quello di
cui all'art. 698 in relazione all'art. 3 già citato.

Sul primo punto si rileva senza parte la
considerazione che i bandi alleati continuano
ad avere applicazione nel territorio passato
sotto la giurisdizione italiana, salvo che non
vengano espressamente abrogati dall' autorità

con l'autorità che li emanò - nella specie il
Prefetto D'Arzago mi dà il 10 giugno u. s., in
applicazione del D. L. 10.5-1948 u. 234 ebbe
ad emanare un'ordinanza, pubblicata per
affermare, ponendo l'obbligo della consegna
delle armi entro il 30 stesso mese. -

Le armi e i materiali esplosivi nella
specie vennero rinvenuti il 25 luglio scorso
in casa del Peciani. Pertanto questi indubi-
tamente violò il disposto dell'art. 3 del
detto decreto ed ebbe coscienza e volontà di
violarlo, perché egli stesso ha ammesso d'aver
a conoscenza dell'obbligo a lui incombente e
delle pene minacciate per i contravventori; anzi
ha dichiarato di avere sottratto le armi per difesa
personale. - Né può costituirsi per lui giustificazione
il fatto di essere venuto in possesso dei materiali da
guerra di cui trattasi durante il tempo che fu
partigiano, poiché fine della legge speciale, che ha
aggravato le pene già comminate dal C. p. e che
ha elevato il reato di averne in consegna da contrav-
venzione a delitto, è quello di togliere la disponibilità
delle armi a tutti i cittadini che non esperimen-
talmente autorizzati a detenerle. -

Nella specie va applicato il primo comma
dell'art. 3 poiché, oltre al resto, il Peciani come
trovato in possesso di bombe a mano. -

Mulle appone che esse fossero senza capsule.
Tuttavia, a parte che è ormai venuta meno che il Peciani
ha potuto di armi, oltre l'obbligo ^{di detenerle} le capsule ^{per}

risultava che l'art. 3 della legge speciale *parlo*
di bombe a mano e altri congegni immediati.

Da tale dizione, messa in relazione a quella
d'essi all'art. 704 n. 2 c.p., per cui necessita nel
concetto di arma qualunque macchina o involu-
cro contenente materie esplodenti, chiaramen-
te si evince che ~~con~~ fu il legislatore
e congegni immediati qualunque ordigno capace
di esplodere, con qualunque mezzo - anche diverso
da quello tecnico della capsula - possa essere
provocata l'esplosione, purchè non trattasi
di riempire materia esplosiva non ristretta in un
qualunque congegno. - X

D'altra parte appare al Collegio che la questione
su tale punto sia superata attraverso il confron-
to fra l'art. 3 del decreto e gli art. 679 - 697
~~679~~ e 704 n. 2 c.p. e tenuto conto fu il
Codice penale la definizione di "materie esplodenti" non
contenute in bombe, macchine o involucri, così
come violazione dell'art. 679 e non degli art. 679

~~679~~ fu il concetto suddetto sembra avere
partecipato ~~le altre esplosive~~ le altre esplosive con recita:

"chiunque detiene abusivamente o nasconde o altre
materie esplodenti, bombe a mano o altri congegni
immediati....". Per cui le bombe, anche se senza
capsula, rientrano quanto meno, indubbiamente,
nel concetto di materie esplodenti e di conseguenza
la loro detenzione va punita ai sensi del primo
capoverso dell'articolo 3 presentato. 2

Le nati di detenzione abusiva, di ovvia conseguenza
e di fatto abusiva di armi contenute al presente

possano pienamente coesistere, giacchè l'art.
3 della legge s'apporta e' distribuito all'art. 698
c.p. e non ~~altre~~ agli art. 697 e 699 e come
questi due ultimi reati non escludono ^{nessuno} quello
dell'art. 698 e viceversa, giacchè la nuova
ipotesi della nuova, ^{della nuova legge} che un e' altro che un'ogget-
to, e' suo perfettamente confondersi in
cui con le altre due, che rappresenterebbero
~~due reati diversi della legge~~ di cui diversi di
reato. —

Tanto il Pacciani che il Civitelli libero a
portare ^{abusivamente} armi fuori della loro abitazione
~~senza come sussiste di legge~~; il Pacciani
di dette armi non aveva fatto denuncia
all'autorità e aveva osato di consegnarle.

Entrambi pertanto sono responsabili dei pre-
sunti ^{come} loro rispettivamente ascritti. —

Nell'applicazione delle pene, tenute presenti
le circostanze di fatto, la giovane età dei
prencipi e la loro personalità e i loro buoni
precedenti penali, si stima eguo partire per
quanto riguarda il reato di evincenza de-
mentre di reclusione ciaruno; pena che
si riduce a 2 mesi per il Pacciani ~~assolto~~
per la riduzione di un terzo per il no. 1 dell'art.
62 c.p., e a mesi 1 e gg. 10 per il Civitelli
per le due successive riduzioni di un terzo
per il no. 1 dell'art. 62 e per l'art. 98 c.p., in
quanto egli minore degli anni dieci. —

Al Pessionari vanno inoltre applicate le
pene di 6 mesi di arresto per il reato ⁵
di cui all'art. 699 c.p.; di L. 2000 di
ammenda per quello del cui all'art. 697
e di anni due e mesi 2 di reclusione
per il reato di cui agli art. 698 e 3
1° c.p. C. L. 10.5-1947 n. 234. 2

sette mesi, afferra riferirsi al minimo, non
afferrò affatto eccessive ove si consideri
la notevole quantità di armi e munizioni
a lui sequestrate e la serietà di
una severa repressione di tali reati. 2

Al Cirilli va inflitta la pena di quattro
mesi di arresto, per la violazione dell'art.
699 c.p., con offesa riduendo di un
terzo, ai mesi dell'art. 98 C.P., la pena
base di mesi sei. 2

Dato la natura dei reati non si stima
equo concedergli il giudizio giudiziale,
gli può essere però concesso la sospensio-
ne condizionale della esecuzione delle
pene inflittagli. —

Alla condanna segue l'obbligo del paga-
mento di solito delle spese processuali
e per ciascuno dei condannati anche quella
delle spese di mantenimento in carcere. —

Va ordinata la consegna dei materiali sequestrati.

P. J. M.

Il Tribunale; - ^{Vinkh' ad. 697-699-698-699} 339-62 n. 1-98 C.P. = ad. 3 189 n. 2-3

Rigettata l'istanza per il rinvio del ¹⁰⁻⁵⁻¹⁹⁴⁵ ^{234 p = 483-488} ^{off. int.} ^{del 5-1-1945}
sinanto su l'oroscopo del teste Lucastrelli. Esando
e rigettata altresì l'istanza di libertà pro-
visoria avanzata dalla Difesa del Pacciani
Bruno;

Dichiaro Pacciani Bruno e Civitelli Giuseppe,
di anni 17, colpevoli dei reati loro ris-
pettivamente emitti con l'attenuante di
provocazione ai sensi dell'art. 62 n. 1 C. P. in
ordine alla imputazione di minacce e
pertanto condanna il Pacciani Bruno alla
pena esemplare d'anni due e mesi quattro di
reclusione, mesi sei d'arresto e lire duecento
d'ammenda; Civitelli Giuseppe, a mesi
due e giorni dieci di reclusione e a quattro
mesi d'arresto. In tutto alle spese del
procedimento e ciascuno a quelle del proprio
riscattamento in carcere. -

Ordina esecuzioni le armi in seguito.

Ordina sospendersi nei roli con fondi del

Civitelli Giuseppe, per anni cinque e sotto la
enumerazione A legge, la esecuzione delle
pena inflittigli. -

Arezzo, 21-9-1945

White

Autore

The Public. G. J. M.